



Studio SECH e Associati

## Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

[studio@secheassociati.com](mailto:studio@secheassociati.com)

[segreteria@secheassociati.com](mailto:segreteria@secheassociati.com)

[contabilita@secheassociati.com](mailto:contabilita@secheassociati.com)

[armandosech@secheassociati.com](mailto:armandosech@secheassociati.com)

[marcofregolent@secheassociati.com](mailto:marcofregolent@secheassociati.com)

[carladeconti@secheassociati.com](mailto:carladeconti@secheassociati.com)

[alessiorizzo@secheassociati.com](mailto:alessiorizzo@secheassociati.com)

[robertolunardi@secheassociati.com](mailto:robertolunardi@secheassociati.com)

[oscarsartor@secheassociati.com](mailto:oscarsartor@secheassociati.com)

[florafassinelli@secheassociati.com](mailto:florafassinelli@secheassociati.com)

[studiosech@legalmail.it](mailto:studiosech@legalmail.it)

## Circolare clienti n. 20/T/2020

Pieve di Soligo, 12 Marzo 2020

### OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO AL VIRUS COVID-19

Gentili Clienti,

Desideriamo informarVi che ieri è stato pubblicato il D.P.C.M 11 Marzo 2020, contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio, valide sull'intero territorio nazionale.

Sono sospese:

- le **attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono **chiusi**, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i **mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano **aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**. Deve essere in ogni caso **garantita** la distanza di sicurezza interpersonale di **un metro**.
- le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- le **attività inerenti i servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'**attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può **disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale**, anche non di linea, **finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus** sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la **programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo**, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli

[Dott. Armando Sech](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)  
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)  
Dottore commercialista e  
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)  
Dottore in economia  
aziendale – economica  
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)  
Dottore in economia e  
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)  
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)  
Dottore in economia  
aziendale – amministrazione  
e controllo



articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

In ordine alle **attività produttive e alle attività professionali** si raccomanda che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di **lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano **incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti** nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano **sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
- assumano **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con **adozione di strumenti di protezione individuale**;
- siano incentivate le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine **forme di ammortizzatori sociali**.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

**Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.**

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati